

3224/14  
13/11/14



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA  
SEZIONE LAVORO

Sent. N° 3244/14  
R.G. N° 900/12

composta dai Magistrati

dr. Fabio Massimo GALLO - Presidente  
dr. Luigi PECORA - Consigliere  
dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore

all'udienza di discussione del 13.11.2014 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello n. 900/2012 R.G. avente ad oggetto:  
appello avverso la sentenza n. 13355/2011 del Tribunale di Roma in funzione  
di giudice del lavoro vertente

TRA

U.S.B. (UNIONE SINDACALE DI BASE) PUBBLICO IMPIEGO, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Peraino, giusta procura estesa a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Lucrezio Caro, 38, presso il suo studio;

APPELLANTE

E

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;

APPELLATO

NONCHE'

FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI ROMA EST E UIL TRASPORTI DI ROMA, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Filippo Aiello e Sergio De Santis, giusta procura estesa a margine dell'atto di intervento ed elettivamente domiciliati in Roma, Via Ricasoli, 7, presso lo studio del secondo;

APPELLATE

CONCLUSIONI: come in atti.

#### RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso depositato il 16.02.2012, la U.S.B. (Unione Sindacale di Base) Pubblico Impiego, coordinamento Regione Lazio, ha proposto appello avverso la sentenza indicata in oggetto, con cui il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, aveva respinto la domanda diretta a far dichiarare l'antisindacalità del comportamento tenuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che aveva disposto l'installazione di apparecchiature di videocontrollo presso le sedi della Motorizzazione Civile e, in particolare, presso le sedi di esame per il conseguimento della patente di guida (A e B). Contesta le argomentazioni del primo giudice e chiede, quindi, la riforma della sentenza con l'accoglimento della domanda.

Si sono costituiti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Funzione Pubblica Cgil di Roma Est e la Uil Trasporti di Roma, il primo contestando l'avverso gravame e chiedendone il rigetto, le altre due insistendo per l'accoglimento dell'appello.

Con l'atto d'appello la U.S.B. (Unione Sindacale di Base) Pubblico Impiego, coordinamento Regione Lazio, censura la decisione impugnata per avere erroneamente ritenuto che gli impianti audiovisivi fossero stati installati dall'amministrazione appellata "per ragioni assolutamente estranee al rapporto di lavoro", non mirando "affatto a controllare l'attività dei lavoratori" ed avendo, piuttosto, "l'esclusiva finalità di controllare lo svolgimento delle prove d'esame per il conseguimento delle patenti di categoria A e B, rendendo peraltro pubblico all'esterno lo svolgimento di tali prove, in modo da garantire la trasparenza delle procedure di selezione". Al riguardo, l'appellante deduce che le apparecchiature di videosorveglianza installate consistevano in vere e proprie telecamere mediante le quali veniva ripreso l'intero svolgimento degli esami, ma anche l'attività dei lavoratori presenti nelle sale ove si tenevano i detti esami, in particolare dei dipendenti con funzione di esaminatori, permettendo, in tal modo, il controllo da parte dell'amministrazione datrice di lavoro dell'esecuzione della prestazione lavorativa dei propri dipendenti in servizio presso le dette sale d'esame (come peraltro riconosciuto pure dal giudice di primo grado, anche se tale circostanza era stata dallo stesso ritenuta non rilevante, a differenza del giudice che aveva emesso il decreto ex art. 28 in senso favorevole alla o.s.). L'appellante, in particolare, sostiene la violazione da parte dell'amministrazione appellata, dell'art. 4 comma 2 L. n. 300/1970, che prevedeva espressamente che, qualora gli impianti e le apparecchiature di videosorveglianza fossero stati richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro e nel caso in cui dall'installazione degli impianti e delle apparecchiature suddetti fosse potuta derivare anche solo la possibilità del predetto controllo a distanza dell'attività dei lavorato-

ri, detta installazione avrebbe potuto essere attivata solo previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali.

L'appello è fondato.

Infatti, l'art. 4 comma 2 L. n. 300/1970 stabilisce che "gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti".

Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di osservare che "l'installazione in azienda, da parte del datore di lavoro, di impianti audiovisivi - che è assoggettata ai limiti previsti dall'art. 4 dello Statuto dei lavoratori anche se da essi derivi solo una mera potenzialità di controllo a distanza sull'attività lavorativa dei dipendenti, senza che peraltro rilevi il fatto che i dipendenti siano a conoscenza dell'esistenza di tali impianti - deve essere preceduta dall'accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, non essendo sufficiente, in ragione della tassatività dei soggetti indicati dal secondo comma dell'art. 4 cit., a legittimare tale installazione un'intesa raggiunta dal datore di lavoro con organi di coordinamento delle r.s.a. di varie unità produttive; con l'ulteriore conseguenza che è identificabile in tale fattispecie un comportamento antisindacale del datore di lavoro, reprimibile con la speciale tutela approntata dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, la quale prescinde dall'esistenza di alcuno specifico elemento intenzionale", così Cass. n. 9211/1997.

Nel caso di specie, il Ministero appellato ha proceduto all'installazione di impianti audiovisivi per il controllo della regolarità degli esami per il conseguimento della patente di guida.

Tuttavia, all'interno dei locali ove avveniva lo svolgimento delle dette prove d'esame, vi era anche personale dipendente del Ministero appellato e gli impianti audiovisivi consentivano anche solo potenzialmente di controllare a distanza la loro prestazione lavorativa.

Poiché risulta che l'amministrazione datrice di lavoro non abbia richiesto l'accordo delle organizzazioni sindacali prima di procedere all'installazione dei suddetti impianti audiovisivi, deve ritenersi antisindacale la condotta tenuta dalla medesima.

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere integralmente riformata, con accoglimento della domanda spiegata dall'appellante.


In considerazione della particolare complessità della questione trattata le spese di tutti i gradi del giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.


P.Q.M.

3

- in riforma della impugnata sentenza, dichiara l'antisindacalità del comportamento con il quale il Ministero appellato ha disposto l'installazione di impianti di videocontrollo presso le sedi della Motorizzazione Civile di Roma, aule di esame per il conseguimento della patente di guida delle categorie A e B e ordina al detto Ministero di non attivare (o di non rendere attivabili) gli impianti di videocontrollo già installati;
- compensa per intero fra tutte le parti le spese di tutti gradi del giudizio.

Roma, 13.11.2014

IL DESTENSORE  


IL PRESIDENTE  


IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Maria Balduzza  


**CORTE DI APPELLO DI ROMA** R.G. 900/2012  
Sezione Lavoro e Previdenza  
**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**  
Roma, il **3 DIC. 2014**



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Maria Balduzza  
